



COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Numero	Data
367	14/08/2025
Registro di Area N.	

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

OGGETTO:	PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL “PIANO DI GESTIONE FOERSTALE SEMPLIFICATO IN LOC. FORNACE DI SPINOSA” - PROPONENTE: [REDACTED] - CUP.42.2025
-----------------	---

Visto il decreto sindacale n. 2079/2024, di nomina del sottoscritto a Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Dato atto che l'Ufficio di Valutazione per le Valutazioni di incidenza è stato istituito all'interno dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Casalezzo Spartano;

Premesso che:

1. L'art.1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 reca ai commi 4 e 5 le seguenti disposizioni:
 - 1.1. comma 4. "Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori.
 - 1.2. comma 5. "L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma.";
2. con DGR n. 740 del 13.11.2018, pubblicata sul BURC n. 83 del 13.11.2018, è stato aggiornato il "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" di cui alla DGR n. 62/2015;
3. con DGR n. 167 del 31/03/2015 sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" nelle quali, tra l'altro, sono riportate le indicazioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle Autorità competenti in materia di Valutazione di Incidenza e delle attività di controllo delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 16/2014, comma 4;
4. con delibera di Giunta Regionale n. 280 del 30/06/2021, la Regione ha disposto il " RECEPIMENTO DELLE "LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) - DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, PARAGRAFI 3 E 4". AGGIORNAMENTO DELLE "LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA";
5. in sede di prima applicazione è stato emanato il Decreto Dirigenziale n. 134 del 17/07/2015 (BURC n. 45 del 20/07/2015 - Attuazione Legge Regionale n. 16/2014 - art. 1 commi 4 e 5 e DGR n. 62/2015 - Delega ai Comuni in materia di Valutazione di Incidenza) con il quale è stato pubblicato un primo elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, che dovranno essere esercitate per l'ambito stabilito dal paragrafo 3 del "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" di cui alla DGR n. 62 del 23.02.2015 e secondo le modalità di cui alle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" emanate con DGR n. 167 del 31/03/2015;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 81 del 04/06/2020 con quale è stato attribuito al Comune di Casalezzo Spartano (SA) la delega in materia di Valutazione di Incidenza prevista dall'art. 4 della L.R. n. 16/2014 così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 26/2018, che dovrà essere esercitata per l'ambito stabilito dal paragrafo 3 del "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" di cui alla DGR n. 62 del 23.02.2015 e secondo le modalità di cui alle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" emanate con DGR n. 167 del 31/03/2015;

Visto il Decreto 21 maggio 2019 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concernente Designazione di centotré zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 129 del 4 giugno 2019;

Considerato che

- con D.C.C. n. 23 del 18/07/2020 è stato istituito presso il Comune di Casalezzo Spartano l'Ufficio per le Valutazioni di Incidenza individuandolo all'interno dell'Area Economico-Finanziaria;
- con Decreto Sindacale n. 1906 del 15 giugno 2023 è stata nominata la Commissione per le attività istruttorie inerenti alle procedure per la Valutazione di Incidenza;

Considerato altresì, che:

- con nota agli atti prot. 1039 del 28.03.2025, è stato trasmesso all'Ufficio di Valutazione d'Incidenza del Comune di Casalezzo Spartano e, per i conseguenti adempimenti, alla Commissione per la Valutazione di Incidenza:
Istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di incidenza – Valutazione appropriata per P/P/P/IIA non rientranti nel campo di applicazione della VAS e della VIA - Proponente: ██████████ – "Piano di gestione forestale semplificato in loc. Fornace di Spinosa" - CUP.42.2025;
- l'istruttoria del progetto in argomento è stata affidata alla Commissione per la Valutazione di Incidenza nominata con Decreto Sindacale sopra richiamato;
- la commissione per la Valutazione di Incidenza nella seduta convocata per il giorno 18 luglio 2025 ha espresso il seguente parere:
[...]

ISTANZA: prot. 1039 del 28.03.2025;
PROPONENTI: Sig.ra [REDACTED];
OGGETTO: Piano di gestione forestale semplificato in loc. Fornace di Spinosa;
LOCALITA': COMUNE DI Casaleto Spartano (SA) – Località Fornace di Spinosa;

CUP ISTANZA 42.2025

La Commissione, alla luce della documentazione allegata, "***rilascia PARERE POSITIVO di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che gli Interventi previsti nel Piano di Gestione Forestale proposto non determinano incidenze significative sul sito Natura 2000 IT8050022, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, con la seguente prescrizione: - assoggettare a procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi contenuti nel Piano dei Miglioramenti***";

Ritenuto di dover provvedere all'emissione del provvedimento di Valutazione di Incidenza;

Visti:

- il D.P.R. n. 357/1997; la L.R. n. 16/2014;
- la D.G.R. n. 62 del 23/02/2015;
- la D.G.R. n. 814 del 4/12/2018;
- il D.D. n. 251/2015;
- il D.D. n. 38/2019;

Visto il Sentito – Nulla Osta alla Valutazione di Incidenza per l'intervento di che trattasi, espresso dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nota prot. n. 8950 del 11.06.2025 ed acquisita al prot. del Comune di Casaleto Spartano al n. 2420 in data 17.07.2025 (Allegato 1);

Visto il parere favorevole della Commissione di Valutazione d'Incidenza espresso con verbale del giorno 18 luglio 2025 per la pratica contrassegnata con CUP.42.2025, ed acquisito al prot. del Comune di Casaleto Spartano al n. 2704 in data 14.08.2025;

Visti il bollettino di ccp n. VCYL 0002 del 17.03.2025 dell'importo di € 200,00 con cui è stato eseguito il versamento degli oneri istruttori previsti;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge vigente o subentrante e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DETERMINA

- ☐ **di esprimere parere favorevole alla Valutazione di Incidenza appropriata** su conforme Parere della Commissione per la Valutazione di Incidenza espresso nel verbale del giorno 18 luglio 2025, assunto agli atti al prot. n. 2704 del 14.08.2025, per la pratica contrassegnata con CUP.42.2025 e, sulla scorta dello stesso, relativamente al "Piano di gestione forestale semplificato in loc. Fornace di Spinosa", con la seguente prescrizione:
 - assoggettare a procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi contenuti nel Piano dei Miglioramenti;
- ☐ che l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale acquisisca tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge;
- ☐ che il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione;
- ☐ di dare atto che la presente determinazione viene adottata ai soli fini di verifica della Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, e s.m.i.;
- ☐ di dichiarare che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta, contestualmente, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis comma 1) del TUEL;
- ☐ di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non necessita di parere contabile;
- ☐ di precisare che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Lettieri Francesco;
- ☐ di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul sito web dell'Ente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ente;
- ☐ di trasmettere il presente provvedimento al proponente, alla Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio, all'Ufficio Tecnico del Comune di Casaleto Spartano e all'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

☐ di dare pubblicità alla presente determinazione, secondo le vigenti regole dell'Amministrazione Trasparente.

Responsabile Area Economico-Finanziaria
LETTIERI FRANCESCO / InfoCamere
S.C.p.A.

Atto firmato Digitalmente

Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000



OGGETTO: nulla osta ditta Antonio Tancredi in agro comune di Casaletto Spartano

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
Ufficio Valutazione di incidenza

Comunità Montana
Vallo di Diano
Viale Certosa, 1
84034 Padula (SA)

Prot. 8950 del 11 GIU. 2025

VISTA l'istanza inoltrata dal Comune in indirizzo acquisita al prot. dell'Ente Parco n. 6526 del 06/05/2025, inerente: **Piano taglio bosco ditta Antonio Tancredi in agro comune di Casaletto Spartano PAF**

PREMESSO CHE:

L'area oggetto di intervento ricade in zona fuori parco ZPS IT8050022

CONSIDERATO CHE

- Sulla scorta degli elaborati prodotti trattasi del Piano di gestione forestale semplificato 2025-34 - delle proprietà silvane del Sig. TANCREDI ANTONIO in agro del comune di Casaletto Spartano (SA), località "Fornace di Spinosa".
- l'ENTE Parco ha stipulato una convenzione con il dott. For. Giuseppe De Vivo la valutazione degli interventi sul patrimonio forestale

VISTO

- Gli art. 8 e 13 delle norme di Attuazione del Piano del Parco
- La legge 394/91
- Il D.P.R. 357/97 e s.m.i.
- Parere tecnico scientifico del dott. For. Giuseppe De Vivo

SI ESPRIME

Il Nulla Osta ed il sentito al Piano taglio bosco ditta Antonio Tancredi in agro comune di Casaletto Spartano PAF, così come ben esplicitato nel parere tecnico scientifico prima citato, per le cui specificità si rimanda allegandolo al presente provvedimento facendone parte integrale e sostanziale.

Il Tecnico Istruttore
Dr. Geol. Aniello Aloia



Il Responsabile di Area
Arch. Ernesto Alfano





Parere tecnico scientifico per il rilascio del nulla osta ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano del Parco.

Incarico di consulenza di cui alla determina dirigenziale n. n. 241 del 15/03/2025

Oggetto: Richiesta NULLA OSTA e SENTITO sulla Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i nell' ambito della procedura di Valutazione di Incidenza--- Piano di gestione forestale semplificato 2025-34 - delle proprietà silvane TANCREDI ANTONIO

Si riporta di seguito lo schema sintetico dell' intervento ed il relativo parere.

Ubicazione: comune di Casaletto Spartano (SA), località "Fornace di Spinosa" ,

Proprietà: TANCREDI ANTONIO

Vincoli esistenti: FUORI PARCO – ZPS IT8050022

Descrizione dello stato dei luoghi e dell' intervento

Sulla scorta degli elaborati prodotti trattasi del Piano di gestione forestale semplificato 2025-34 - delle proprietà silvane del Sig. TANCREDI ANTONIO in agro del comune di Casaletto Spartano (SA), località "Fornace di Spinosa" .

Complessi boscati governati a ceduo con prevalenza di castagno e specie quercine su una superficie di intervento di circa 21 ettari in diverse stagioni silvane come da piano dei tagli.





NULLA OSTA ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco comma 5 art. 13

In relazione a quanto in precedenza, si evidenzia che il piano in questione, per quanto attiene agli indirizzi gestionali, NON CONTRASTA CON GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL PARCO

Ciò premesso, viene **espresso PARERE FAVOREVOLE** Piano di gestione forestale semplificato 2025-34 - delle proprietà silvane TANCREDI ANTONIO, con le seguenti prescrizioni:

1. È fatto obbligo **rilasciare non meno di n. 50 matricine per ettaro** che dovranno avere per 2/3 la stessa età del ceduo e per 1/3 età pari al doppio del turno del ceduo medesimo, reclutate tra le piante nate da seme ed in buono stato vegetativo; in caso di insufficienza di matricine vanno riservati i polloni di maggior diametro, con fusto diritto e chioma in alto, ben conformati, robusti ed inseriti in basso sulla ceppaia che si prestano a diventare buone piante portasemi, da distribuire in modo uniforme sulla superficie della tagliata o a gruppi;
2. è fatto obbligo osservare un periodo di sospensione dei lavori così come previsto dalla normativa vigente dal **15 aprile al 1 ottobre**;
3. per ciascuna stagione silvana, dove necessario, l'Ente Parco potrà far osservare un ulteriore periodo di sospensione dei lavori di taglio per tener conto del ciclo riproduttivo delle specie animali presenti nelle aree della Rete Natura 2000;



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it

C.F. 93007990653



4. il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto e in modo che la corteccia non risulti slabbrata; la superficie di taglio deve essere inclinata o convessa e tale da evitare ristagni di acqua;
5. preservare dal taglio tutte le specie arboree considerate sporadiche o rare quale misura di salvaguardia della biodiversità;
6. preservare dal taglio, per una distanza di circa 10 metri, i tratti di bosco radicati sulle linee displuviali e lungo i margini dei fossi costituenti l' idrografia interna, al fine di garantire la massima difesa dal dissesto idrogeologico;
7. preservare dal taglio gli alberi di ogni specie presente che hanno assunto un aspetto monumentale, nonché gli alberi fenotipicamente appariscenti ai fini della tutela del paesaggio forestale;
8. preservare dal taglio tutti gli alberi di qualsiasi specie e dimensione costituenti il margine che assume la facies di pascolo e/o radura;
9. il materiale legnoso tagliato dovrà essere prontamente esboscato ed eventualmente accatastato in appositi imposti di carico al di fuori del bosco;
10. è vietata l' apertura di nuove piste forestali; utilizzare la viabilità forestale esistente per le operazioni di allestimento ed esbosco, prestando particolare attenzione a non arrecare danno alle piante da rilasciare a dote del bosco;
11. ferma l' osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea, l' esbosco dei prodotti deve farsi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto con teleferica o filo a sbalzo, si richiamano le disposizioni di cui agli art. 30 e seguenti del DPR 28 giugno 1955, n. 771; il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata, alla strada, condotta o canale o spazio vuoto più vicino; è consentito l' impiego di trattrici gommate o cingolate e di gru a



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it

C.F. 93007990653



- cavo, per l' avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico;
12. la presenza dei mezzi meccanici dovrà essere concentrata solo nel periodo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di taglio ed esbosco;
 13. eseguire i lavori di utilizzazioni forestali mediante l' uso di mezzi meccanici idonei ad evitare danni alle aree contigue e disturbi alla fauna;
 14. evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere e porre in essere ogni misura di mitigazione possibile atta a contenere le emissioni di polveri e rumore;
 15. nel corso delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovranno adottarsi tutte le misure necessarie affinché non siano danneggiate in alcun modo le piante da rilasciare a dote del bosco;
 16. è vietato l' abbruciamento dei residui delle utilizzazioni forestali, in applicazione del D.lgs 152/06 (T. U. Ambientale) che considera la combustione sul campo degli stessi come smaltimento dei rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi dell' art. 256 del citato T.U.; tali residui, costituiti da ramaglie, cimali, sottobosco e da ogni altro avanzo della lavorazione, fino ad un diametro di 3 - 4 cm, non utilizzabili commercialmente, possono essere lasciati sul posto, adeguatamente ed uniformemente sparsi sulla superficie della tagliata, oppure in piccole andane lungo le curve di livello, larghe massimo 1,5 metri ed alte al culmine massimo 30 centimetri, in modo che non siano di ostacolo alla rinnovazione, purché le pezzature non siano superiori ai 1,5 metri di lunghezza; in alternativa potranno essere ridotti di dimensioni e rilasciati al suolo, sparsi in modo uniforme sulla superficie della tagliata; altresì, potranno essere sminuzzati anche mediante trinciatrice o cippatrice e rilasciati al suolo, sparsi in modo uniforme sulla superficie della tagliata, lasciando libere le ceppaie e l' eventuale rinnovazione di specie forestali evitando la formazione di cumuli ed il rilascio lungo i margini delle strade e delle piste di servizio, per una distanza non inferiore a circa 20 metri;
 17. è vietato il pascolo del bestiame ovino per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio; nei



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it

C.F. 93007990653



- boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali; è sempre vietato il pascolo delle capre;
18. è fatto obbligo al proponente interdire il passaggio a mezzi e persone non addetti ai lavori nei luoghi di cantiere per tutto il tempo di durata dei lavori, salvo diverse disposizioni rilasciate dalle Autorità competenti;
19. è fatto obbligo al proponente comunicare all' Ente Parco ed ai Carabinieri Forestali, la data di inizio e di chiusura dei lavori nonché il nominativo della eventuale Ditta boschiva esecutrice dei lavori.

Relativamente alla **Valutazione di Incidenza**, valgono le considerazioni sopra esposte e viene espresso **PARERE FAVOREVOLE per il rilascio del SENTITO** da parte dell' Ente Parco con le stesse prescrizioni valide per il Nulla Osta.

Vallo della Lucania lì, 06.06.2025

Il consulente tecnico scientifico

Dott. Forestale Giuseppe De Vivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it

C.F. 93007990653